

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2008, n. 068/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 6, commi 5 e 6, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area) e successive modifiche, concernente criteri e modalità per la concessione di contributi in favore di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Iniziative ammissibili a contributo
- Art. 4 Aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
- Art. 5 Modalità di presentazione delle domande
- Art. 6 Criteri di priorità
- Art. 7 Intensità e limiti di contributo
- Art. 8 Spese ammissibili
- Art. 9 Modalità di assegnazione dei contributi
- Art. 10 Modalità di concessione e di erogazione dei contributi per le iniziative comportanti lavori
- Art. 11 Modalità di concessione e di erogazione dei contributi per le iniziative non comportanti lavori
- Art. 12 Rendicontazione della spesa
- Art. 13 Vincolo di destinazione
- Art. 14 Ispezioni e controlli
- Art. 15 Disposizioni di rinvio
- Art. 16 Disposizioni transitorie
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti aventi natura di impresa:

- a) titolari o gestori di esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);
- b) titolari o gestori di esercizi di vendita al dettaglio di media struttura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 29/2005, con superficie di vendita non superiore a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della medesima legge;
- c) titolari o gestori di esercizi di somministrazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a), della legge regionale 29/2005;
- d) titolari o gestori di strutture ricettive alberghiere, di cui all'articolo 64 della legge regionale 2/2002.

Art. 3

(Iniziative ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative dirette alla realizzazione, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive, di cui all'articolo 2, e connesse alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia.

2. Le iniziative ammissibili a contributo devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, con particolare riferimento alle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché in osservanza della normativa igienico-sanitaria, di sicurezza e relativa al superamento delle barriere architettoniche.

3. Sono esclusi dalle iniziative di cui al comma 1 i lavori di ordinaria manutenzione dei locali ove viene esercitata l'attività.

Art. 4

(Aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006)

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A, facente parte integrante del presente regolamento.

4. L'allegato A è aggiornato per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Ai fini del riscontro del rispetto della regola "de minimis", alla domanda di contributo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto del comma 2 e contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. La medesima dichiarazione è, altresì, presentata alla Direzione centrale attività produttive, su richiesta della stessa e prima dell'adozione del decreto di concessione del contributo.

6. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con altre forme di aiuto o contributo pubblico, relativamente agli stessi costi ammissibili, derivanti da altre disposizioni normative regionali, statali e comunitarie, se il cumulo dà luogo a una intensità di aiuto superiore ai massimali previsti dall'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 5

(Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti beneficiari presentano domanda di contributo alla Direzione centrale attività produttive dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale delle attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle disposizioni vigenti in materia fiscale, è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa da realizzare, comprendente il riferimento alle procedure, autorizzazioni e altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'intervento e corredata della documentazione atta a comprovare l'eventuale valorizzazione degli aspetti storico-archeologici dei locali o la conformità degli stessi locali alla normativa vigente, ai fini rispettivamente dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e c);
- b) eventuale documentazione atta a comprovare la disponibilità del bene immobile oggetto dell'intervento, corredata della dichiarazione di assenso del soggetto proprietario alla realizzazione dell'iniziativa;
- c) preventivo dettagliato delle spese relative all'iniziativa;

- d) piano finanziario di copertura della spesa;
- e) copia della denuncia di inizio attività, per gli esercizi di vendita, di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 29/2005, e del provvedimento di autorizzazione, per gli esercizi di somministrazione e per le strutture ricettive alberghiere, di cui rispettivamente all'articolo 70 della legge regionale 29/2005 e all'articolo 56 della legge regionale 2/2002;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che il soggetto richiedente:
 - 1) non è in stato di fallimento e non è sottoposto ad altra procedura concorsuale, conclusa o in corso;
 - 2) ha richiesto ovvero non ha richiesto aiuti "de minimis" o altri aiuti pubblici durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
 - 3) rispetta il divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
 - 4) rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - 5) rispetta il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6

(Criteri di priorità)

1. I fondi disponibili sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando i criteri di cui ai commi 2 e 3.

2. Per la valutazione delle iniziative di cui all'articolo 3, operano i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- a) interventi di ristrutturazione, ammodernamento e completamento, comprensivi dell'eventuale arredamento, finalizzati alla valorizzazione degli aspetti storico-archeologici dei locali, concernenti:
 - 1) strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d): punti 10;
 - 2) esercizi di somministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): punti 8;
 - 3) esercizi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b): punti 6;
- b) interventi di cui alla lettera a), non diretti a realizzare le finalità ivi previste, concernenti:
 - 1) strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d): punti 5;
 - 2) esercizi di somministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): punti 4;
 - 3) esercizi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b): punti 3;

- c) solo acquisto di arredi e attrezzature in strutture ricettive alberghiere, esercizi di somministrazione e esercizi di vendita di cui all'articolo 2, già conformi alla vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e relativa al superamento delle barriere architettoniche: punti 2;
- d) interventi di nuova realizzazione, comprensivi dell'eventuale arredamento, di strutture ricettive alberghiere, esercizi di somministrazione e esercizi di vendita di cui all'articolo 2: punti 1.

3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 2, lettere a), b) e d), le spese per l'eventuale arredamento non devono essere di ammontare superiore alle spese per i lavori di ristrutturazione, ammodernamento, completamento e nuova realizzazione.

4. In caso di parità nella graduatoria, operano i seguenti criteri residuali:

- a) iniziativa per la quale sia stato rilasciato titolo abilitativo edilizio o sia stata presentata denuncia di inizio attività edilizia;
- b) maggiore cofinanziamento del soggetto richiedente;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato dal timbro datario apposto dalla struttura competente, in caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria, ovvero dalla data di spedizione, in caso di invio tramite lettera raccomandata; nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

5. In caso di presentazione, da parte del medesimo soggetto, di più domande concernenti diverse iniziative, sono finanziate nell'ordine la prima inserita utilmente nella graduatoria e, quindi, le successive, qualora siano disponibili fondi dopo il riparto del finanziamento a favore delle iniziative degli altri soggetti inseriti in graduatoria.

Art. 7

(Intensità e limiti di contributo)

1. I contributi in favore dei soggetti beneficiari non possono eccedere il 50 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa e, in ogni caso, non possono superare l'importo di 40 mila euro per singola iniziativa.

Art. 8

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti voci:

- a) lavori e impianti;
- b) arredi e attrezzature;
- c) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002,

n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).

2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e relative ad iniziative avviate dopo la medesima data.

3. Per l'acquisto di arredi e attrezzature sono ammissibili oltre alle spese del materiale anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria e stoviglie.

Art. 9

(Modalità di assegnazione dei contributi)

1. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammesse di cui all'articolo 6 è determinato anche il riparto dei fondi disponibili.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, è data comunicazione scritta ai soggetti richiedenti.

3. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

Art. 10

(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi per le iniziative comportanti lavori)

1. Per le iniziative comportanti lavori, ai fini della concessione dei contributi, i soggetti beneficiari presentano, entro novanta giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi, elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), comprensivi di relazione tecnica, computo metrico estimativo, elaborati grafici corredati dei titoli abilitativi edilizi, pareri, nulla osta o altro atto prescritto dalla normativa vigente. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

2. I contributi sono concessi, con decreto del direttore del Servizio competente, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile.

3. Il decreto di concessione fissa i termini di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione, nonché prevede l'obbligo di certificazione relativo al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13. Detti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente.

4. I contributi sono liquidati e erogati, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare totale,

contestualmente all'atto di concessione, e per la somma rimanente, a seguito dell'approvazione, da parte della Direzione centrale attività produttive, della rendicontazione di cui all'articolo 12.

Art. 11

(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi per le iniziative non comportanti lavori)

1. Per le iniziative non comportanti lavori, i contributi sono concessi, con decreto del direttore del Servizio competente, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base della documentazione allegata alla domanda.

2. I contributi sono liquidati e erogati, in via definitiva, a seguito dell'approvazione, da parte della Direzione centrale attività produttive, della rendicontazione della spesa di cui all'articolo 12. I contributi possono essere erogati, in via anticipata, su richiesta del soggetto beneficiario, in misura non superiore al 70 per cento, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000. L'erogazione avviene compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

Art. 12

(Rendicontazione)

1. Ai fini della rendicontazione, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa finale recante la descrizione dell'intervento realizzato;
- b) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;
- c) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;
- d) copia non autenticata della documentazione di spesa debitamente quietanzata e annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

3. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione prestata da commercialisti, revisori contabili e centri autorizzati di assistenza fiscale per l'impresa con i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali e di effettuare gli opportuni controlli.

Art. 13
(Vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni decorrente dalla data di ultimazione dell'iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contributo.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti beneficiari trasmettono alla Direzione centrale attività produttive, entro il 28 febbraio di ogni anno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto del vincolo medesimo.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2, la Direzione centrale attività produttive procede a ispezioni e controlli.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dei contributi, con restituzione delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 14
(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e dal provvedimento di concessione nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità dello stesso.

Art. 15
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000, nonché della legge regionale 14/2002.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione del regolamento, per l'anno 2008, le domande volte ad ottenere i contributi di cui al presente regolamento sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Allegato A (Riferito all'art. 4, comma 3)

SETTORI E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI DAGLI AIUTI <<DE MINIMIS>> AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006

Regime di aiuto de minimis

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

MARCA
DA
BOLLO

Spazio riservato al protocollo

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Servizio sviluppo sistema turistico regionale
Via Trento, 2
34132 Trieste

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI
ESERCIZI E STRUTTURE RICETTIVE CONNESSI ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE AREE
ARCHEOLOGICHE DI AQUILEIA**

(Legge Regionale 25 agosto 2006 n. 18, articolo 6, commi 5 e 6 e Decreto Pres. Reg. 25 febbraio 2008, n. 068/Pres.)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante dell'esercizio
commerciale, del pubblico esercizio o della struttura ricettiva (cancellare la voce che non interessa):

con sede legale in _____ cap. _____ prov. _____

via, piazza, frazione _____ n° _____

tel. n° _____, fax n° _____ e-mail _____

codice fiscale _____ partita I.V.A n° _____

esercente l'attività di _____

(nel caso di più attività svolte dall'impresa, indicare l'attività destinataria in via prevalente od esclusiva dei contributi richiesti)

sede operativa (via, n. civico, cap., comune, provincia) _____

CHIEDE

la concessione di un contributo di euro _____ per (barrare con "X" la/le iniziative prescelte):

- A)** interventi di ristrutturazione, di ammodernamento e di completamento, comprensivi dell'eventuale arredamento, finalizzati alla valorizzazione degli aspetti storico-archeologici dei locali, concernenti:
 - A1 Strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64 della legge regionale 2/2002;
 - A2) esercizi di somministrazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a) della legge regionale 29/2005;
 - A3) esercizi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e lettera i) della legge regionale 29/2005;
- B)** interventi di cui alla lettera A), non diretti a realizzare le finalità ivi previste, concernenti:
 - B1 Strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64 della legge regionale 2/2002;
 - B2 esercizi di somministrazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a) della legge regionale 29/2005
 - B3 esercizi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e lettera i) della legge regionale 29/2005;
- C)** solo acquisto di arredi e attrezzature in strutture ricettive alberghiere , esercizi di somministrazione ed esercizi di vendita di cui sopra, già conformi alla vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e relativa al superamento delle barriere architettoniche;
- D)** interventi di nuova realizzazione, comprensivi dell'eventuale arredamento, di strutture ricettive alberghiere, di esercizi di somministrazione e di esercizi di vendita di cui sopra

connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia, per un totale di spesa preventivata, compresa (l'eventuale) spesa per l'attività di certificazione, pari ad euro _____ IVA esclusa

CHIEDE

che il pagamento dell'eventuale contributo sia effettuato mediante la modalità di seguito indicata:

(barrare con "X" l'ipotesi prescelta e completarla con i dati richiesti)

- accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO N° _____ intestato a:

Codice IBAN _____ aperto presso l'Istituto di
Credito _____

_____ dipendenza _____

accreditalmento sul CONTO CORRENTE POSTALE N° _____ intestato a:

ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato a:

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle disposizioni normative contenute nel "Regolamento di attuazione dell'articolo 6, commi 5 e 6 , della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area) e successive modifiche, concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia.
- di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.
- che si avvale¹ della consulenza, ed ha quale referente, lo studio professionale (studio commercialista o di consulenza del lavoro) denominato _____
avente sede in _____ Via _____
tel. n. _____ e-mail _____ fax _____

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a

DICHIARA

(ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

- 1) che l'impresa è in attività;
- 2) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 3) che l'impresa (indicare solo l'ipotesi che interessa):
 - non ha ricevuto, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, altro aiuto in regime «de minimis» di qualsiasi fonte pubblica;
 - ovvero**
 - ha ottenuto, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, la concessione di agevolazioni finanziarie in regime "de minimis", di qualsiasi fonte pubblica, per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro e:
 - che tale limite non sarà superato con il contributo ottenuto con la presente richiesta;
 - che tale limite potrà essere superato con il contributo ottenuto con la presente richiesta;
- 4) che l'impresa ha ottenuto/non ha ottenuto (cancellare la voce che non interessa) altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese (divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del regolamento);
- 5) di rispettare, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- 6) in relazione all'investimento progettato (indicare solo l'ipotesi che interessa):

¹ Da compilare solo nell'ipotesi in cui l'impresa si avvalga di consulenti.

che non sussiste alcun rapporto di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado tra uno o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell'impresa medesima e uno o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell'impresa fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del contributo;

ovvero

che sussiste il seguente tipo di rapporto (descrivere dettagliatamente il tipo di rapporto sussistente):

7) che l'impresa:

è proprietaria dell'immobile oggetto dell'investimento; oppure

ne ha la disponibilità (in questo caso, indicare il diverso titolo giuridico ed allegare copia del titolo- sul quale tale disponibilità si fonda): _____

8) che l'immobile oggetto dell'intervento è conforme alla vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e relativa al superamento delle barriere architettoniche;

SI IMPEGNA

A rispettare, nella realizzazione dell'iniziativa, la vigente normativa urbanistica, edilizia, con particolare riferimento alle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché l'osservanza della normativa igienico-sanitaria, di sicurezza e relativa al superamento delle barriere architettoniche.

Si allega:

- a) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità (da allegare solo se la sottoscrizione non viene apposta in presenza del funzionario addetto al ricevimento delle domande);
- b) relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa da realizzare, comprendente il riferimento alle procedure, autorizzazioni e altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'intervento e corredata dalla documentazione atta a comprovare l'eventuale valorizzazione degli aspetti storico-archeologici dei locali o la conformità degli stessi locali alla normativa vigente;
- c) eventuale documentazione atta a comprovare la disponibilità del bene immobile oggetto dell'intervento, corredata dalla dichiarazione di assenso del soggetto proprietario alla realizzazione dell'iniziativa;
- d) preventivo dettagliato delle spese relative all'iniziativa;
- e) piano finanziario di copertura della spesa;
- f) copia della denuncia di inizio attività, per gli esercizi di vendita, di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 29/2005, e del provvedimento di autorizzazione, per gli esercizi di somministrazione e per le strutture ricettive alberghiere, di cui rispettivamente all'articolo 70 della legge regionale 29/2005 e all'articolo 56 della legge regionale 2/2002.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data _____

Timbro dell'impresa e firma del
titolare/legale rappresentante

Si rende noto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Friuli Venezia Giulia, nella persona del Direttore centrale delle attività produttive, responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive

(*) Scheda di domanda approvato con Decreto del Direttore centrale attività produttive, 21/3/2008, n. 745. (B.U.R. 2/4/2008, n. 14).